

DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017
42/2017/S/COM

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE (UNBUNDLING) E IN
MATERIA TARIFFARIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 2 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare l'art. 2, comma 20, lett. c), nonché l'art. 2, comma 12, lett. f);
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e s.m.i. (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2008-2011 e s.m.i. (di seguito: TIC 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 132/08, recante "Definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di

adempimenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 11/07 in materia di *unbundling*" (di seguito: linee guida);

- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, VIS 54/11 (di seguito: deliberazione VIS 54/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, VIS 104/11 (di seguito: deliberazione VIS 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 136/11);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 288/2013/S/gas.

FATTO:

1. Con deliberazione VIS 54/11, l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di AGSM Distribuzione S.p.a. (ora Megareti S.p.a., di seguito: AGSM Distribuzione o Società), al fine di controllare, tra l'altro, il rispetto, da parte del medesimo esercente, degli obblighi di separazione funzionale e contabile previsti rispettivamente dalle parti IV e V del TIU, nonché il rispetto delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, contenute nel TIT, della disciplina in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi, di cui alla deliberazione ARG/elt 67/10.
2. Con la stessa deliberazione VIS 54/11, l'Autorità ha altresì previsto che, ai fini dell'efficace svolgimento della verifica ispettiva, avrebbe potuto rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione e informazioni nella disponibilità della società capogruppo, AGSM Verona S.p.a. (di seguito: AGSM Verona), o di altre società del gruppo, quale AGSM Energia S.p.a. (di seguito: AGSM Energia) (punto 2 del deliberato).
3. Nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2011 l'Autorità, con l'ausilio dei componenti del Nucleo Speciali Tutela Mercati della Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo ispettivo), ha eseguito la verifica ispettiva presso la sede legale della società AGSM Distribuzione S.p.a., in Lungadige Galtarossa n. 8, Verona, provvedendo altresì ad acquisire ulteriore documentazione e informazioni nella disponibilità di AGSM Verona e di AGSM Energia.
4. Con successive note del 17 giugno 2011 (acquisita con prot. Autorità 16495), 5 luglio 2011 (acquisita con prot. Autorità 18098), 3 novembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 28299) AGSM Distribuzione ha inviato ulteriore documentazione e con nota del 7 luglio 2011 (acquisita con prot. Autorità 18259) anche AGSM Verona ha trasmesso nuovi dati e documenti.
5. Conseguentemente, con deliberazione VIS 104/11, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio, nei confronti di AGSM Distribuzione, per violazione di disposizioni della regolazione in materia di *unbundling* funzionale e contabile e in materia tariffaria.

6. La Società, con note del 30 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 34546) e 10 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 4142), ha chiesto di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio. Con la stessa lettera 30 dicembre 2011 l' esercente ha chiesto la sospensione dei termini del presente procedimento, in attesa dell'adozione da parte dell'Autorità del regolamento sulla disciplina dei procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11.
7. Con nota del 18 gennaio 2012 (prot. Autorità 1442), l'Autorità ha comunicato all' esercente che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 45, comma 6 del decreto legislativo 93/11, il procedimento sanzionatorio continuava ad essere disciplinato dal d.P.R. 244/01, mentre il sub-procedimento relativo agli impegni – istituito introdotto dallo stesso decreto legislativo 93/11 – era stato disciplinato in via transitoria con la deliberazione ARG/com 136/2011.
8. Con nota 14 giugno 2012 (acquisita con prot. Autorità 18014), la Società ha inviato una memoria difensiva (di seguito anche “memoria difensiva”).
9. Con nota del 21 novembre 2013 (prot. Autorità 37145), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. In data 18 dicembre 2013 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio, nel corso della quale la Società ha depositato una nota e allegato ulteriore documentazione (acquisita con prot. Autorità 40193).
11. Con nota 27 gennaio 2014 (acquisita con prot. Autorità 2182), la Società ha inviato ulteriore documentazione.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

12. Il presente procedimento ha ad oggetto una pluralità di violazioni, riconducibili all'*unbundling* funzionale, all'*unbundling* contabile e alla materia tariffaria.

Violazioni in materia di *unbundling* funzionale

A. Contesto normativo e contestazioni

Violazione degli artt. 8, 12, comma 1 e dell'art. 2, comma 1 del TIU

13. Con il TIU, l'Autorità ha introdotto, tra le altre, regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere (art. 2, comma 1).
14. Con riferimento alla separazione funzionale, l'art. 7, comma 4, del TIU, prevede che, nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata sia organizzata in forma di

- gruppo societario, la società capogruppo eserciti i poteri di indirizzo e controllo, garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale.
15. Il successivo art. 8, del TIU, prevede che l'impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale ed organizzativa ad ogni attività di cui all'art. 7, comma 1, del TIU stesso (tra le quali è ascritta l'attività di distribuzione), separandola amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine, continua l'art. 8, ne affida l'amministrazione ad un gestore indipendente (di seguito: GI), che agisce anche nei rapporti coi terzi, in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai titoli II, III, IV della parte IV del TIU stesso.
 16. Ai sensi dell'art. 12, del TIU, il GI assicura che le attività che amministra siano gestite secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione. In questo senso, il punto 4.7 della Relazione tecnica allegata alla deliberazione 11/07 precisa che le regole di separazione funzionale sono volte, tra l'altro, ad incentivare il GI alla massimizzazione del profitto dell'attività di cui questi deve garantire l'indipendenza come se si trattasse di un'impresa separata dall'impresa verticalmente integrata.
 17. Dagli elementi acquisiti nel corso della verifica ispettiva – ed in particolare dall'esame, tra l'altro, degli undici verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione di AGSM Distribuzione svoltesi nel periodo 29 luglio 2010 – 14 aprile 2011 – è risultato che AGSM Distribuzione ha svolto l'attività di distribuzione senza l'autonomia decisionale e gestionale imposta dall'art. 8 del TIU e senza rispettare i criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione di cui all'art. 12, comma 1, del TIU stesso, con ciò pregiudicando il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, del TIU.
 18. Rilevanti, in tal senso, le seguenti trascrizioni dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione della Società di distribuzione:
 - a) *“Il Presidente, introducendo l'argomento, fa presente che la riunione è stata convocata in via d'urgenza per poter partecipare alla gara indetta dal Comune di Soave (...) per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale (...). Il Presidente (...) informa poi il Consiglio che nella giornata di ieri ha incontrato il Presidente della holding e i tecnici per avere una sorta di condivisione degli investimenti che andranno fatti in caso di aggiudicazione, ottenendo un'approvazione informale (...). Evidenzia altresì che l'offerta ha margini minimi (...) e che si sacrifica parte degli utili proprio per riuscire a espandersi nel territorio e gestire un servizio di distribuzione nella Provincia, creando in tal modo terreno fertile per tutto il Gruppo AGSM”* (verbale CdA 14 settembre 2010, punto 1 dell'OdG, pagg. 6-7);
 - b) *“Il Presidente (...) nel corso di un incontro tenuto con il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale della capogruppo (...) precisa, infine, che l'invito dei vertici della Holding è quello di entrare nel territorio e creare condizioni per un lavoro proficuo su esso, perché una volta entrati nello stesso si possono intraprendere anche altre iniziative a livello di Gruppo (...). Il Presidente sottolinea che magari in futuro potrà trarre maggiore beneficio dall'espansione AGSM Energia, più che AGSM Distribuzione, ma che*

l'importante è che la Holding ne beneficerà” (verbale CdA 10 novembre 2010, punto 3 dell’OdG, pp. 14-15);

c) *“Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che nel pomeriggio di venerdì 5 novembre u.s. si è tenuto un incontro tra Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale della Holding e Presidenti, Direttori operativi di AGSM Energia e di AGSM Distribuzione per esaminare la situazione dei sistemi informatici della società (...). Nell’ambito di questo incontro si sono voluti capire i vantaggi e gli svantaggi dell’applicazione del sistema reti voluto da (...) da fine anno (...) e che la capogruppo è d’accordo (...) su un rallentamento della messa a regime del nuovo sistema gestionale” (verbale CdA 10 novembre 2010, punto 3 dell’OdG, pp. 17);*

d) *“Il Presidente del Collegio Sindacale (...) si riferisce alla lettera inviata dal Presidente della Holding relativa alla questione dei sistemi informativi ed evidenzia che essa è positiva per le indicazioni che contiene in ordine alla tempistica e per le dichiarazioni di volontà di non intraprendere azioni, ma che resta il problema legato al rischio di sanzioni” (verbale 29 novembre 2010, punto 5 dell’OdG, pag. 21);*

e) *“Prende quindi la parola il Consigliere (...), il quale, chiedendo che il suo intervento sia riportato a verbale, chiede formalmente che l’illustrazione presentata dall’esperto di Utiliteam, (...), sia fatta anche ai vertici della Holding, soprattutto per condividere le responsabilità che hanno gli Amministratori nel settore della distribuzione; ciò evidenziando che il rischio, da evitare, è una contrapposizione tra Holding e società di distribuzione che potrebbe verificarsi qualora quest’ultima società applicasse alla lettera le prescrizioni dell’Autorità, e che occorre trovare equilibrio” (verbale 29 novembre 2010, punto 5 dell’OdG, pag. 22).*

Violazione dell’art. 12, comma 5, del TIU

19. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del TIU, il GI notifica, all’Autorità, con comunicazione motivata, ogni modifica rilevante ai fini della separazione funzionale apportata al programma di adempimenti (di seguito: PdA), di cui all’art. 12, comma 2 del TIU.
20. Nel corso della verifica ispettiva è emerso che il GI, in violazione dell’art. 12, comma 5, del TIU, non ha provveduto a comunicare all’Autorità le modifiche riguardanti alcuni dei documenti del PDA (regole di *governance*, manuale organizzativo e organigramma, referente del programma di adempimenti, piano dettagliato delle misure per realizzare la separazione fisica delle banche dati) per effetto della trasformazione societaria dell’esercente attività di distribuzione da S.r.l. a S.p.a. (punto 2.2 *check list*, parte III).

Violazione dell'art. 11, comma 4, lett. b) e d) del TIU

21. Con riferimento alle garanzie di indipendenza dei componenti del GI, l'art. 11, comma 4, del TIU, prevede che gli interessi professionali dei componenti del gestore indipendente sono presi in considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente, prevedendo almeno che: i contratti di impiego prevedano in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento (lett. b); sia garantita indipendenza nella scelta dei propri collaboratori (lett. d).
22. Nel corso della verifica ispettiva è emersa la violazione dell'art. 11, comma 4, lett. b), del TIU, in quanto, in quella sede, la Società aveva dichiarato che alla revoca dei Consiglieri di amministrazione della stessa si applica l'art. 2383 c.c., che prevede la revocabilità degli amministratori in qualunque tempo e anche senza giusta causa, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto al risarcimento del danno.
23. Nel corso della verifica ispettiva era stato altresì acquisito lo Statuto sociale (doc. 1.4/A ispezione allegato al punto 1.4 della *check list*) che all'art. 11 prevede l'attribuzione all'Assemblea dei poteri relativi all'assunzione, alla retribuzione, all'avanzamento di carriera ed economico ed al licenziamento di dirigenti, quadri e direttori generali. Previsione questa che impedisce che sia garantita al GI la necessaria indipendenza nella scelta dei propri collaboratori, come disposto dall'art. 11, comma 4, lett. d), del TIU.

Violazione dell'art. 14 del TIU

24. Ai sensi dell'art. 14, del TIU, il gestore indipendente di un'attività di cui al comma 7.1, assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
25. In risposta alla domanda 5.2. della *check list*, parte III, compilata nel corso delle operazioni ispettive, AGSM Distribuzione aveva affermato che *“per gli acquisti di materiali di consumo e di servizi AGSM Distribuzione si avvale della struttura di AGSM Verona sulla base di un contratto di servizio (...). AGSM Distribuzione dichiara che relativamente alle prestazioni di servizi acquisite da altre società del Gruppo effettua la verifica della congruità dei prezzi secondo criteri di ragionevolezza. Non sono effettuate attività di benchmarking con offerte da parte di fornitori di servizi alternativi esterni al Gruppo”*. A conferma di ciò l'analisi della documentazione acquisita nel corso dell'ispezione – ed in particolare della documentazione che ha consentito il confronto tra i contratti stipulati tra AGSM Verona e AGSM Distribuzione e tra AGSM Verona e AGSM Energia – evidenziava che almeno in un caso (quello relativo ai contratti di servizi immobiliari) AGSM Distribuzione aveva acquistato dalla capogruppo, AGSM Verona, un servizio ad un prezzo più elevato di quello praticato dalla

stessa capogruppo nei confronti della società di vendita, AGSM Energia, in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 del TIU.

Violazione dell'art. 15 del TIU

26. L'art. 15, del TIU, dispone, tra l'altro, che:
- *“il gestore indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni. A tal fine viene definita una procedura che, per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al gestore indipendente, preveda almeno la presentazione di richieste scritte motivate e la tenuta di un registro di tali richieste, accessibile in ogni momento all'Autorità”* (comma 2);
 - *il gestore indipendente, nell'ambito del programma di adempimenti, definisce un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni di cui al comma 15.1 lettera a) [cioè, le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1]* (comma 3).
27. Sulla base delle circostanze e dei documenti acquisiti nel corso della verifica ispettiva, l'Autorità, con deliberazione VIS 104/11, ha contestato che il GI di AGSM Distribuzione non abbia posto in essere limitazioni efficaci all'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività di distribuzione (in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, come previsto dall'art. 15, comma 2 del TIU) e che lo stesso GI non abbia definito un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di distribuzione (come previsto dall'art. 15, comma 3 del TIU).
28. In particolare era emerso che:
- gli uffici delle società del gruppo insistono tutti nello stabile e gli uffici dei Presidenti delle società del gruppo insistono sul medesimo piano di quello stabile;
 - l'accesso agli uffici di AGSM Distribuzione è libero per tutti i dipendenti delle società del Gruppo;
 - l'ufficio protocollo, destinato alla registrazione di tutte le comunicazioni in ingresso ed uscita non automatizzate (PEC), è unico per tutte le società del Gruppo; AGSM Distribuzione si serve dell'ufficio protocollo attraverso un contratto di servizio con la direzione Risorse Umane;
 - esiste un registro delle richieste di accesso alle informazioni commercialmente sensibili, nel quale (al momento della verifica ispettiva, conclusasi il 26 maggio 2011) non risultava alcuna richiesta;
 - la banca dati di informazioni commercialmente sensibili di AGSM

Distribuzione è di sua proprietà, ma la manutenzione dell'infrastruttura che ospita la banca dati è garantita da AGSM Verona;

- l'infrastruttura che ospita la banca dati di AGSM Distribuzione non è all'interno di un Data Center dedicato;
- esiste un archivio cartaceo unico per tutto il gruppo, gestito da AGSM Verona; l'accesso è regolato dalla procedura PO0145 "Gestione Archivi Societari".

B. Argomentazioni dell'esercente

Violazione degli artt. 8, 12, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, del TIU

29. Con nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 18014), l'esercente ha contestato la valenza attribuita dall'Autorità alle affermazioni contenute nei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (di seguito: CdA) e riportate nella deliberazione VIS 104/11.
30. In particolare, a parere dell'esercente, le affermazioni richiamate nei punti sub a) e b) della deliberazione VIS 104/11 non potrebbero essere utilizzate nel presente procedimento, in quanto relative all'attività di distribuzione di gas naturale e non invece a quella di distribuzione di energia elettrica alla quale il procedimento sanzionatorio in oggetto si riferirebbe in via esclusiva. Tale limitazione deriverebbe dal titolo stesso della delibera VIS 54/11 ("approvazione di due verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile") e dal fatto che la deliberazione VIS 104/11 richiama, nel preambolo, solo la direttiva 2009/72/CE – relativa al mercato dell'energia elettrica – e non anche della direttiva 2009/73/CE – relativa al mercato del gas. Anche a prescindere da ciò, a parere dell'esercente, le affermazioni in questione non sarebbero state colte nel proprio reale significato, essendo state estrapolate dal proprio contesto. In particolare, le considerazioni sui benefici di gruppo avrebbero scarso rilievo, inquadrandosi in un contesto dal quale risulterebbe che la società di distribuzione aveva deciso autonomamente di partecipare tanto alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas indetta dal Comune di Soave (VR) quanto alla procedura negoziata per l'affidamento dello stesso servizio nel territorio del Comune di Legnago (VR). Infine, l'esercente – precisato che la società capogruppo mantiene un generale potere di supervisione e controllo sulla società di distribuzione – ritiene che le affermazioni in questione non sarebbero rilevanti, riferendo di operazioni volte all'estensione dell'attività di distribuzione in territori diversi da quello del Comune di Verona e non alla successiva fase della gestione della stessa attività, alla quale farebbe esclusivo riferimento la regolazione *unbundling*.
31. Con la nota depositata all'esito dell'audizione finale (18 dicembre 2013, prot. Autorità 40193), la Società distributrice ha evidenziato che, nei comuni ove è risultata aggiudicataria del servizio di distribuzione, i punti di riconsegna PDR

serviti dalla società di vendita del gruppo – AGSM Energia – risultano essere in numero assai esiguo, pari a 32 sui 3.700 del comune di Goito e 19 sui circa 16.000 relativi ai comuni della Valle del Chiampo. Circostanza questa, che a parere dell' esercente, confermerebbe la totale assenza di ogni coordinamento tra le società del gruppo.

32. Con riferimento alle affermazioni tratte dai verbali delle riunioni del CdA di AGSM Distribuzione, relative al sistema informatico utilizzato dalla Società e riportate nella deliberazione VIS 104/11 ai punti c), d) ed e), l' esercente, con nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 18014), sostiene di aver agito in piena autonomia decisionale scegliendo di optare per un nuovo sistema informatico, ritenuto più adatto alle proprie esigenze, dandone una semplice informazione alla società capogruppo e alla società di vendita, sulle quali tale scelta avrebbe avuto delle ricadute in termini organizzativi. A detta dell' esercente, la scelta di posticipare l' implementazione del nuovo sistema informatico sarebbe da ricondurre al giudizio promosso dalla società che gestiva il vecchio sistema informatico avverso l' aggiudicazione del servizio ad altro operatore, all' esigenza di assicurare una continuità del servizio stesso e a considerazioni di carattere economico. Con la stessa nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 18014), l' esercente precisa che dette affermazioni si riferiscono al programma di software gestionale utilizzato dalla società di distribuzione, ossia alla scelta del sistema di gestione informatica delle attività di distribuzione e che non avrebbero, quindi, nulla a che vedere con la separazione delle banche dati o con l' accesso alle stesse, oggetto di altra contestazione, mossa alla Società con la deliberazione VIS 104/11.

Violazione dell' art. 12, comma 5 del TIU

33. L' esercente sostiene di non aver violato l' art. 12, comma 5, del TIU, non avendo il GI apportato alcuna modifica formale al PdA e non essendo quindi tenuto alla comunicazione in questione.
34. In particolare, l' esercente sostiene che a seguito della nomina del nuovo CdA, avvenuta in data 18 giugno 2010, il nuovo GI ha provveduto ad aggiornare le informazioni di stato nell' anagrafica operatori, modificando quindi i nomi dei componenti del GI e la denominazione sociale, successivamente disponendo il riesame complessivo del PdA che alla data del 14 giugno 2012 (data della memoria difensiva) era in via di finalizzazione. In questo senso, l' esercente osserva che il TIU non prevede un termine per l' aggiornamento del PdA.
35. Nel corso dell' audizione, l' esercente ha evidenziato di aver effettuato una revisione completa del PdA e di averlo trasmesso all' Autorità in data 21 dicembre 2012, mediante sistema informatico.

Violazione dell'art. 11, comma 4, lett. b) e d) del TIU

36. L'esercente, nella propria memoria difensiva, ritiene che l'art. 11, comma 4, lett. b) – essendo formulato in termini di “contratto di impiego” e di “licenziamento” – non sia applicabile ai Consiglieri di amministrazione, componenti del GI, per i quali troverebbe invece applicazione l'art. 2383 del codice civile.
37. Sulla contestazione relativa all'art. 11, comma 4, lett. d), l'esercente richiama l'art. 22 dello Statuto, in forza del quale “all'organo amministrativo spetta la gestione dell'impresa societaria. Tale organo è, pertanto, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea”. L'esercente sostiene che – sebbene alcune decisioni del CdA, quali quelle relative alla assunzione, alla retribuzione, all'avanzamento di carriera ed economico nonché al licenziamento di dirigenti, quadri e direttori generali, siano sottoposte all'autorizzazione dell'Assemblea – il CdA mantiene la responsabilità delle scelte in questione.
38. Nel corso dell'audizione innanzi al Collegio, la Società ha depositato una nuova versione dello Statuto sociale, approvato in data 27 febbraio 2013.

Violazione dell'art. 14 del TIU

39. Nella propria memoria difensiva, l'esercente non fornisce alcun elemento con riferimento a questa violazione, in particolare con riferimento alla circostanza che almeno in un caso (quello relativo ai servizi immobiliari) AGSM Distribuzione ha acquistato da AGSM Verona un servizio ad un prezzo più elevato di quello praticato dalla stessa capogruppo nei confronti della società di vendita, AGSM Energia. L'esercente si limita a fornire – a supporto della congruità del prezzo di alcuni dei contratti stipulati con AGSM Verona e, in particolare, dei contratti relativi ai servizi informatici, del personale, della qualità, sicurezza e ambiente – gli esiti di indagini condotte da una società di consulenza successivamente alla stipula dei contratti stessi (come risulta dai doc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria difensiva, recanti data 10 ottobre 2011).
40. Con la nota depositata ad esito dell'audizione svoltasi innanzi al Collegio e con la successiva documentazione inviata in data 27 gennaio 2014, la Società ha dichiarato e documentato di aver effettuato una revisione completa dei contratti di service infragruppo, adottando un nuovo “contratto quadro” (per la prestazione di servizi da parte della società capogruppo a favore della controllata esercente attività di distribuzione) al quale sono allegati i nuovi contratti, contenenti le condizioni e le modalità di svolgimento degli specifici servizi e redatti a seguito dell'acquisizione di una serie di preventivi e di indagini di mercato, al fine di individuare il valore “normale” della transazione allineato al “prezzo di libera concorrenza tra le parti”.

Violazione dell'art. 15 del TIU

41. Con nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 18014), l'esercente ha contestato gli elementi di fatto sottesi alla violazione dell'art. 15, commi 2 e 3, del TIU.
42. In particolare, l'esercente afferma che i propri uffici sono situati in un piano diverso rispetto a quello ove sono ubicati gli uffici della società di vendita del gruppo e che solo per motivi di rappresentanza gli uffici dei Presidenti delle due società insistono entrambi all'ultimo piano dello stesso edificio.
43. Nel corso dell'audizione innanzi al Collegio, la Società ha comunicato di aver provveduto alla completa delimitazione degli uffici "con la materiale limitazione di accesso fisico (accesso inibito) tra distribuzione e società di vendita".
44. Quanto all'ufficio protocollo, l'esercente ne ammette l'unicità con riferimento alle diverse società del Gruppo (*check list*, parte III, punto 6.6), ma afferma che il personale addetto svolge le sole mansioni di smistamento della corrispondenza, senza acquisire quindi conoscenza del contenuto della corrispondenza stessa.
45. Con riferimento all'archivio cartaceo, l'esercente ammette che si tratta di uno spazio comune nel quale vengono archiviati documenti e atti relativi alle diverse imprese del gruppo "in apposite sezioni", ma sottolinea gli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i dipendenti di AGSM e, ancora una volta, la circostanza che il personale addetto all'archivio non avrebbe cognizione nel merito del materiale archiviato.
46. Con riferimento, poi, alla gestione delle banche dati – rispetto alla quale sarebbero irrilevanti le affermazioni tratte dai verbali delle riunioni del CdA della Società e riportate nella delibera VIS 104/11 ai punti sub c), d) ed e) – l'esercente ribadisce quanto già dichiarato in sede ispettiva, ossia che l'accesso alle diverse banche dati è separato per i dipendenti delle diverse società del gruppo e protetto da apposite password. La banca dati della distribuzione sarebbe per ciò stesso accessibile solo da soggetti operanti sotto la direzione del GI che, peraltro, sottoscrivendo il codice di condotta, sarebbero vincolati agli obblighi di riservatezza delle informazioni.
47. Nel memoria depositata ad esito dell'audizione finale innanzi al Collegio, la Società ha evidenziato di aver adottato non solo una nuova banca dati dei documenti da essa detenuti in grado di rilevare la tracciabilità degli accessi ad essa ma anche un nuovo "Codice di comportamento" (scheda G del PdA), contenente le regole a cui si deve attenere tutto il personale che opera sotto la direzione o per conto del Gestore Indipendente ("Personale coinvolto", scheda D del PdA), anche in relazione all'accesso alle informazioni commercialmente sensibili. La Società ha precisato che: a) il Codice di comportamento è richiamato nel "contratto quadro" (di cui al precedente punto 40), del quale costituisce parte integrante e obbligatoria, e viene consegnato a tutti i soggetti che operano per la Società, i quali devono anche sottoscrivere le apposite clausole contrattuali di riservatezza per il trattamento dei dati commercialmente sensibili; b) l'elenco del "Personale coinvolto" è aggiornato regolarmente.

48. Quanto ai servizi di manutenzione dei data base (svolti da AGSM Verona), l'esercente ritiene che il TIU abbia inserito i servizi informatici tra i c.d. "servizi comuni" – che quindi possono essere svolti tra le società del gruppo – proprio ritenendo che tale attività non potesse creare di per sé un rischio per la riservatezza delle informazioni. E d'altra parte, a parere dell'esercente, se si escludesse per ragioni di riservatezza che l'attività di manutenzione informatica possa essere svolta dalla società capogruppo, si dovrebbe anche escludere che tale attività possa essere affidata ad una società esterna che svolga lo stesso servizio per la capogruppo; conclusione questa che, a parere dell'esercente, sarebbe in tutto illogica.
49. Infine, l'esercente sostiene che le società del gruppo non avrebbero comunque beneficiato della condotta contestata e a sostegno di ciò richiama una costante diminuzione del numero dei clienti finali di AGSM Energia (a fronte della triplicazione del numero di clienti di altri fornitori).

C. Valutazione delle argomentazioni dell'esercente

Violazione degli artt. 8, 12, comma 1 e dell'art. 2, comma 1 del TIU

50. Le argomentazioni difensive esposte dalla Società non possono essere condivise per le ragioni seguenti.
51. Prive di pregio appaiono, anzitutto, le argomentazioni difensive relative alle affermazioni riportate nei verbali delle riunioni del CdA della Società e richiamate dalla deliberazione VIS 104/11 ai punti a) e b).
52. Ciò che si contesta all'esercente è "di aver svolto l'attività di distribuzione senza l'autonomia decisionale e gestionale imposta dall'art. 8 del TIU e senza rispettare i criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione di cui all'art. 12, comma 1 del TIU stesso, con ciò pregiudicando il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1 del TIU". Tale contestazione non si riferisce alla sola distribuzione di energia elettrica – come vorrebbe desumere l'esercente dal titolo della deliberazione VIS 54/11 e dal fatto che la deliberazione VIS 104/11 richiami, nel preambolo, solo la direttiva 2009/72/CE – ma testualmente all'"attività di distribuzione" senza alcuna distinzione tra attività di distribuzione dell'energia elettrica o di gas. E ciò per tre ragioni. La prima è che, "al fine di assicurare organicità e omogeneità delle disposizioni in materia di separazione funzionale e contabile per i soggetti che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica" (cfr. deliberazione 11/07), le disposizioni del TIU – ossia le disposizioni violate – sono destinate alle imprese verticalmente integrate operanti indifferentemente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 2, comma 1, TIU). La seconda è che AGSM Distribuzione è attiva tanto nella distribuzione di energia elettrica, quanto in quella di gas e che pertanto è tenuta al rispetto delle disposizioni in questione nell'esercizio della propria attività in entrambi i settori. La terza è che ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del TIU l'impresa che svolge contestualmente attività di

distribuzione di energia elettrica e di gas non è tenuta ad obblighi di separazione funzionale con riferimento alle due attività, le quali quindi non verranno gestite separatamente, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull'*unbundling* funzionale, l'unico che qui interessa. In altre parole, la contestazione si riferisce, indifferentemente e correttamente, alle due attività - e non invece, come vorrebbe l'esercente, alla sola attività di distribuzione dell'energia elettrica - in quanto AGSM Verona avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di separazione funzionale nell'esercizio congiunto di entrambe le attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas. In senso contrario, non può valere né il titolo della deliberazione VIS 54/11 né il preambolo della VIS 104/11, non essendo peraltro questi (titolo e preambolo) in via generale elementi idonei a delimitare l'oggetto di provvedimenti amministrativi.

53. Le affermazioni tratte dai verbali delle riunioni del CdA richiamate nella deliberazione VIS 104/11 alle lettere a) e b) non possono poi che avere il significato che l'Autorità gli ha attribuito nella deliberazione VIS 104/11. Proprio dal contesto nel quale tali affermazioni sono inserite risulta infatti che la società di distribuzione - lungi dall'aver deciso autonomamente di partecipare alle procedure per l'affidamento del servizio di distribuzione gas indette dai comuni di Soave e Legnago, come vorrebbe l'esercente - si è determinata a partecipare a quelle procedure proprio all'esito delle riunioni del CdA nelle quali le citate dichiarazioni sono state rese. Né d'altra parte si può ritenere che le affermazioni del Presidente dell'organo deliberante di AGSM Distribuzione - che peraltro riportavano la posizione dei vertici della società capogruppo - non siano state tenute "in alcuna considerazione nella decisione finale", che appunto è stata quella di deliberare la partecipazione della società di distribuzione alle procedure in questione pure in presenza di "margini minimi" e di "sacrific[i] di parte degli utili" per la società di distribuzione e di "maggiore beneficio" per la società di vendita del gruppo.
54. Priva di pregio risulta altresì l'argomentazione secondo la quale le affermazioni in questione non sarebbero rilevanti, riferendo di operazioni volte all'estensione dell'attività di distribuzione in territori diversi da quello del comune di Verona e non alla fase della gestione della stessa attività. La distinzione tra la "estensione" dell'attività di distribuzione e la sua "gestione", priva di alcun riferimento testuale, appare anzitutto priva di fondamento logico, poiché è del tutto evidente che la scelta dimensionale è una tipica e fondamentale scelta di gestione.
55. La circostanza - evidenziata dall'esercente nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio - della scarsa numerosità di PDR serviti dalla Società di vendita del gruppo, AGSM Energia - nei comuni ove AGSM Distribuzione è risultata aggiudicataria del servizio di distribuzione è del tutto inconferente perché pretenderebbe di inferire dal risultato negativo (a valle) della scelta di gestione dell'attività un argomento decisivo a smentire la contestazione, che invece ravvisa una violazione della regolazione proprio nell'assenza di autonomia decisionale della Società distributrice nella scelta (a monte) di concorrere nelle procedure competitive predette.

56. Vanno rigettate anche le argomentazioni dell' esercente relativamente alle affermazioni tratte dai verbali delle riunioni del CdA di AGSM Distribuzione, relative al sistema informatico utilizzato dalla Società e riportate nella deliberazione VIS 104/11 ai punti c), d) ed e). Dette affermazioni escludono la necessità di un' autonomia decisionale in capo alla società di distribuzione su un aspetto gestionale, quale è certamente la scelta del sistema di gestione informatica delle attività di distribuzione. Ciò che rileva peraltro non sono le ragioni – dedotte dall' esercente con la propria nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 18014) – a sostegno del ritardo nell' implementazione del nuovo sistema, ma la circostanza stessa che la scelta del sistema di gestione informatica dell' attività di distribuzione sia condivisa tra la società capogruppo e la società di distribuzione, come risulta in modo inequivoco dal verbale della riunione del CdA del 10 novembre 2010.

Violazione dell' art. 12, comma 5, del TIU

57. L' argomentazione difensiva deve essere respinta. L' esercente sembra far discendere dalla mancata previsione di un termine per l' aggiornamento del PdA la conclusione che lo stesso PdA non debba essere (tempestivamente) aggiornato e le relative modifiche non debbano essere comunicate all' Autorità, come invece testualmente previsto dall' art. 12, comma 5.
58. Non v' è dubbio che l' obbligo di modificare il PdA sia il presupposto stesso, logico prima che giuridico, dell' obbligo di comunicare tali modifiche all' Autorità, fissato dall' art. 12, comma 5 del TIU. E tuttavia la mancanza della previsione di un termine per il primo obbligo (aggiornamento del PdA) non può legittimare comportamenti arbitrariamente inerti nel suo ragionevole adempimento e quindi nel tempestivo rispetto del secondo obbligo (comunicazione all' Autorità). Nel caso di specie, le modifiche del PdA, rese necessarie, tra l' altro, dalla trasformazione della Società da S.r.l. a S.p.a. (cfr. *check list*, parte III, punto 2.2.) avvenuta in data 18 giugno 2010, sono state comunicate all' Autorità solo in data 21 dicembre 2012, quindi a circa due anni e mezzo di distanza dalla vicenda societaria che avrebbe richiesto l' aggiornamento stesso. Ciò mostra la violazione da parte dell' esercente dell' art. 12, comma 5, del TIU.

Violazione dell' art. 11, comma 4, lett. b) e d) del TIU

59. L' argomento dell' esercente va rigettato. Vero è che il testo dell' art. 11, comma 4, lett. b) usa espressioni quali “contratti di impiego” e “licenziamento”, formalmente estranei a rapporti diversi da quelli di lavoro subordinato. E tuttavia, poichè la ratio della disposizione è che ai componenti del GI sia consentito “di agire in maniera indipendente” (così testualmente lo stesso comma 4 dell' art. 11), di tale disposizione deve darsi un' interpretazione che non vanifichi l' intento fondamentale ad esso sotteso. La disposizione deve quindi

leggersi nel senso che essa impone all'impresa di esplicitare le cause della fine anticipata del rapporto giuridico che lega i componenti del GI alla società, poiché solo in questo modo è consentito al GI "di agire in maniera indipendente". In questo senso il disposto dell'art. 2383 del codice civile – che ammette la revoca dell'amministratore senza giusta causa, sia pure con il diritto al risarcimento del danno – non è sufficiente al raggiungimento del fine che l'art. 11, comma 4, lett. b) del TIU intende perseguire e pertanto l' esercente risulta aver posto in essere una condotta in violazione di questa stessa disposizione.

60. Dagli atti acquisiti nel procedimento si desume altresì la violazione dell'art. 11, comma 4, lett. d) del TIU. Ed infatti il richiamo che l' esercente fa nella propria memoria difensiva all'art. 22 dello Statuto relativo ai "poteri dell'organo amministrativo" non è rilevante. Si tratta infatti di disposizione che si limita ad attribuire in via generale all'organo amministrativo i "più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società", escludendo peraltro espressamente dagli atti di competenza dell'organo amministrativo "quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea". E nel caso di specie quello che rileva è l'art. 11 che – almeno nella versione vigente alla data dell'avvio del presente procedimento – individuava tra le "competenze assembleari" proprio quella di autorizzare gli amministratori all'assunzione, alla retribuzione, all'avanzamento di carriera ed economico ed al licenziamento di dirigenti, quadri e direttori generali. Disposizione che non garantiva ai componenti del GI indipendenza nella scelta dei propri collaboratori, come previsto dall'art. 11, comma 4, lett. d) del TIU. La circostanza – rappresentata e documentata nel corso dell'audizione innanzi al Collegio – che in data 27 febbraio 2013 lo Statuto sociale sia stato oggetto di una revisione verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Violazione art. 14 del TIU

61. Dai documenti acquisiti nel corso della verifica ispettiva, risulta che almeno in un caso – quello dei contratti relativi ai servizi immobiliari (non il contratto di locazione, come erroneamente affermato dall' esercente nella propria memoria difensiva) – AGSM Distribuzione ha acquistato da AGSM Verona un servizio ad un prezzo notevolmente più elevato di quello praticato dalla stessa capogruppo nei confronti della società di vendita, AGSM Energia, senza che ciò risulti giustificato da alcun elemento oggettivo. D'altra parte le indagini di mercato i cui esiti sono stati prodotti dall' esercente – così come la revisione dei contratti di service infragruppo, richiamata dall' esercente nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio – sono successive alla stipula dei contratti e si riferiscono solo ad alcuni dei contratti stipulati da AGSM Distribuzione con la società capogruppo, nulla dicendo in ordine all'adozione di misure da parte del GI per assicurare il rispetto dell'art. 14 del TIU. Pertanto, con riferimento ad almeno un contratto l' esercente risulta aver violato l'art. 14 del TIU.

62. La circostanza dell'avvenuta revisione dei contratti di *service* infragruppo verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Violazione dell'art. 15 del TIU

63. Le argomentazioni svolte dall'esercente relativamente a questa contestazione vanno rigettate.
64. Vero è, come sostiene l'esercente, che la circostanza che gli uffici di AGSM Verona e di AGSM Distribuzione siano situati nello stesso edificio – secondo quanto dichiarato nel corso dell'audizione finale, nel momento attuale “con la materiale limitazione di accesso fisico (accesso inibito) tra distribuzione e società di vendita – e che gli Uffici di Presidenza insistano sullo stesso piano di quest'edificio non costituisce di per sé una violazione dell'art. 15 del TIU. Tuttavia tale circostanza impone una certa attenzione nel valutare il rispetto degli obblighi volti alla tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
65. E in questo senso assume un rilievo determinante il fatto dell'unicità dell'ufficio protocollo e dell'archivio per entrambe le società del gruppo. La circostanza che il personale addetto al protocollo e all'archivio svolga mansioni d'ordine, riconducibili allo smistamento e all'archiviazione della corrispondenza, non garantisce, in mancanza di una procedura conforme all'art. 15, comma 2 del TIU, il rispetto dell'obbligo per il GI di limitare l'accesso, da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività di distribuzione.
66. D'altra parte quanto affermato dall'esercente con la nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 18014) in merito al fatto che ciascuna società può chiedere l'accesso esclusivamente ai propri documenti non risulta corrispondente al vero. La “procedura – gestione archivi societari” acquisita nel corso della verifica ispettiva (doc. 6.12/A) e richiamata – sia pure parzialmente – dallo stesso esercente nella propria memoria prevede infatti che i documenti conservati nell'archivio, storico o commerciale, possano essere consultati non solo dai dipendenti delle società di pertinenza, come fedelmente riporta l'esercente nella propria memoria, ma anche “dai dipendenti di reparti che svolgono attività in service per la società di pertinenza”, ossia da dipendenti di AGSM Verona (svolgendo la capogruppo diverse attività in service per AGSM Distribuzione). Circostanza questa che rende i documenti di ciascuna società del gruppo di fatto liberamente accessibili da parte della società capogruppo e quindi inutile, almeno nei confronti della società capogruppo, la clausola di riservatezza, pure richiamata dall'esercente nella sua memoria difensiva. Gli obblighi di riservatezza richiamati poi dalla stessa “procedura – gestione archivi societari” e ai quali si riferisce la memoria difensiva dell'esercente sono posti testualmente

- in capo ai “dipendenti del gruppo AGSM” e riguardano quindi i rapporti con soggetti estranei al gruppo (e non varrebbero anche tra i dipendenti medesimi).
67. D'altra parte, ai fini dell'integrazione dell'illecito in questione assume particolare rilievo il fatto che nel registro delle richieste di accesso alle informazioni commercialmente sensibili di cui alla seconda parte del comma 2 del predetto art. 15 al momento della verifica ispettiva (conclusasi il 26 maggio 2011) non risultava alcuna richiesta, segno questo della libera ed informale accessibilità dei documenti raccolti nell'archivio.
 68. Né può rilevare ai fini dell'adempimento del comma 2 dell'art. 15 del TIU la procedura relativa alla “Identificazione del personale coinvolto e dei componenti del Gestore Indipendente”, descritta nella scheda D del PdA (come risulta dall'ultima modifica apportata il 21 settembre 2015 e tutt'ora vigente in base all'ultimo invio fatto dalla Società all'Autorità in data 25 febbraio 2016). Le due procedure – quella di limitazione all'accesso ad informazioni commercialmente sensibili (nel caso di specie, la “procedura – gestione archivi”) e quella di “Identificazione del personale coinvolto” – mancano di qualsiasi forma di coordinamento e pertanto l'adozione della seconda non inficia le conclusioni di cui ai punti 65 del presente provvedimento.
 69. In via generale, infatti, il censimento iniziale del “personale coinvolto” – ossia del personale che direttamente o indirettamente svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale (secondo la definizione di cui all'art. 1 delle Linee guida PdA) – e il suo aggiornamento non sono e per definizione non possono configurare adempimento di una disposizione che limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili “da parte di soggetti appartenenti alla società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al gestore indipendenti”, ossia da parte di “personale non coinvolto”. Ed infatti, nel quadro delineato dalle Linee guida PdA., il censimento (e l'aggiornamento) del “personale coinvolto” (da inserirsi nel PdA, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) era funzionale alla individuazione dei soggetti tenuti al rispetto del codice di comportamento – di cui agli artt. 3, comma 2, lett. d), 5, comma 1, lett. a) e 7, comma 1 – ed interessati dai programmi di formazione/informazione – di cui agli artt. 2, comma 1, lett. o), 3, comma 1, lett. e) – e non era invece funzionale alla limitazione dell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili di cui all'art. 15, comma 2 del TIU, che riguarda evidentemente il personale diverso da quello che svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale.
 70. Quanto alla questione delle banche dati, l'art. 15, comma 3 del TIU prescrive che il GI, nell'ambito del programma di adempimenti, definisce un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di distribuzione.
 71. Nella scheda 12 del PdA (come risulta dall'ultima modifica apportata il 20 dicembre 2012 e tutt'ora vigente in base all'ultimo invio fatto dalla Società all'Autorità in data 25 febbraio 2016) si legge che AGSM Distribuzione “ha già ottemperato alla separazione fisica della banca dati” - intendendosi con ciò la sola banca dati informatica - e che avrebbe provveduto entro gennaio 2009 a

predispone degli spazi per l'archiviazione cartacea, entro agosto 2009 allo spostamento degli archivi ed entro il mese successivo ad effettuare verifiche e controlli. E tuttavia gli elementi acquisiti al procedimento evidenziano, oltre all'unicità dell'ufficio protocollo e dell'archivio cartaceo gestito da AGSM Verona alla data della verifica ispettiva (conclusasi il 26 maggio 2011), la mancata separazione fisica della banca dati (informatica). Ed infatti: 1) la banca dati in questione non si trovava all'interno di un Data Center dedicato (cfr. *check list*, parte 3, punto 6.9, nota 14 giugno 2012, prot. Autorità 18014); 2) dal documento denominato "accesso al sistema informativo (SIU32-PD) di AGSM Distribuzione" (doc. 6.6./A acquisito nel corso della visita ispettiva) si desume che l'accesso al sistema informativo di AGSM Distribuzione è regolato da una procedura gestita dai Sistemi Informativi di AGSM Verona, anche per il rilascio delle password; 3) lo stesso documento di cui sopra contiene un "elenco del personale, non appartenente ad AGSM Distribuzione SPA, che al momento dispone di un accesso attivo al sistema informativo SIU-PD" (che gestisce informazioni commercialmente sensibili), personale adibito anche a funzioni proprie dell'attività di vendita.

72. Vero è, come rileva l'esercente nella propria memoria, che i servizi informatici sono servizi comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del TIU, ma ciò rileva esclusivamente ai fini contabili: ai sensi dell'art. 1 del TIU il servizio informatico è infatti "un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa" (art. 1 del TIU). Ciò non implica affatto, come vorrebbe l'esercente, che tale servizio possa per ciò solo essere svolto in comune tra le società del gruppo. La autonoma rilevanza dell'attività di manutenzione dell'infrastruttura che ospita la banca dati relativa dell'attività di distribuzione si desume, poi, testualmente dal comma 7 dello stesso art. 15, che, tra le condizioni che permettono una deroga alla separazione fisica della banca dati del distributore, inserisce proprio quella che il distributore sia responsabile della gestione e della manutenzione della banca dati.
73. Non può essere accolto nemmeno l'argomento secondo il quale se si esclude per ragioni di riservatezza che l'attività di manutenzione informatica possa essere svolta dalla società capogruppo, si dovrebbe anche escludere che tale attività possa essere affidata ad una società esterna che svolga lo stesso servizio per la società capogruppo. In tale evenienza la riservatezza dei dati sarebbe garantita facendo sottoscrivere all'affidatario del servizio – soggetto terzo, rispetto ad entrambe le società, e a queste vincolato da rapporti contrattuali – una clausola contenente obblighi di riservatezza.
74. La circostanza che le altre società del gruppo non abbiano beneficiato della condotta posta in violazione dell'art. 15 del TIU, anche qualora risultasse provata, non rilevarebbe ai fini dell'integrazione dell'illecito in contestazione, trattandosi di un illecito di condotta.

Violazione in materia di *unbundling* contabile

A. Contesto normativo e contestazione

75. Ai sensi del primo comma dell'art. 25, del TIU, "*indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato*". Il secondo comma dello stesso articolo prevede che "*l'esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito all'art. 25, comma 1, consistente come minimo, in: a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni; b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni; c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio*".
76. Nel corso della verifica ispettiva (punti 2.2. e 2.3 della *check list*, parte I) è emerso invece che:
- le transazioni nell'ambito del gruppo societario vengono "perlopiù" regolamentate da contratti;
 - non esistono contratti scritti relativi alle attività di finanziamento *intercompany*;
 - per i contratti di *service* infragruppo non esiste documentazione ufficiale circa le modalità di dettaglio per la determinazione del "*pricing*".
77. Con deliberazione VIS 104/11 l'Autorità ha pertanto contestato ad AGSM Distribuzione la violazione dell'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del TIU.

B. Argomentazioni dell'esercente

78. Nella propria memoria difensiva l'esercente afferma di aver proceduto alla determinazione del prezzo dei contratti *intercompany* sulla base di indagini informali e secondo criteri di ragionevolezza. A conferma di ciò AGSM Distribuzione: a) allega – a supporto della congruità del prezzo di alcuni dei contratti stipulati con AGSM Verona e, in particolare, dei contratti relativi ai servizi informatici, del personale, della qualità, sicurezza e ambiente – gli esiti di indagini condotte da una società di consulenza successivamente alla stipula dei contratti stessi (come risulta dai doc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria difensiva, recanti data 10 ottobre 2011); b) dichiara, nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio, di aver proceduto ad una completa revisione dei contratti di *service* del gruppo che consente l'individuazione del valore "normale" della transazione.

79. A parere dell'esercente, la violazione non sussisterebbe, avendo la Società stipulato contratti di servizio per ognuna delle attività infragruppo considerate, a prezzi che rientrerebbero nei "valori normali" di cui all'art. 25 del TIU.
80. La memoria difensiva nulla dice sull'assenza di contratti scritti relativi alle attività di finanziamento *intercompany* e della documentazione necessaria a verificare quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del TIU.

C. Valutazione delle argomentazioni dell'esercente

81. Ciò che la deliberazione VIS 104/11 contesta all'esercente con riferimento all'art. 25 del TIU non è che le prestazioni di servizio interne al gruppo siano in concreto avvenute ad un prezzo diverso dal "valore normale" (sebbene almeno in un caso, quello dei contratti relativi ai servizi immobiliari, risulta che non siano stati rispettati i principi di economicità e di efficienza di cui all'art. 14 del TIU: cfr. sub par. 2.1.4), ma il fatto che l'esercente non disponga della documentazione minima necessaria a verificare il rispetto del primo comma dell'art. 25, come richiesto dal comma successivo della medesima disposizione. In particolare, dagli elementi acquisiti al procedimento - peraltro non contestati nella memoria difensiva - risulta che l'esercente non disponeva al momento della verifica ispettiva né dei contratti di finanziamento infragruppo (ciò in violazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), né della documentazione che evidenziava le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni infragruppo (ciò in violazione dell'art. 25, comma 2, lett. b). In senso contrario, con specifico riferimento alla lett. b) del comma 2, dell'art. 25, non può valere il richiamo svolto nella memoria difensiva a generiche indagini informali (testualmente richiedendo la disposizione in esame la conservazione di apposita documentazione) e tantomeno agli esiti di indagini condotte successivamente alla stipula dei contratti stessi.
82. La circostanza dell'avvenuta revisione dei contratti di *service* infragruppo verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Violazioni in materia tariffaria

A. Contesto normativo e contestazioni

Sul c.d. sconto dipendenti

83. L'art. 44, comma 6, del TIT, prevede che "a partire dall'anno 2008 lo sconto riconosciuto a dipendenti ed ex-dipendenti, inclusi i casi di reversibilità, oggetto del presente articolo, è evidenziato in maniera separata nei documenti di

- fatturazione emessi dall'impresa di distribuzione competente. In relazione a detto sconto è altresì garantita evidenza contabile”.
84. In sede di raccolta dei dati finalizzati al calcolo dell'integrazione, di cui all'art. 44, del TIT, per l'anno 2009, AGSM Distribuzione ha dichiarato di aver garantito, a partire dal 2009, la separata evidenza nei documenti di fatturazione di detto sconto. In sede di verifica ispettiva, la stessa società ha invece dichiarato (cfr. punto 1.1. *check list*, parte I) di aver ottemperato all'obbligo di cui sopra solo dall'esercizio 2010.
 85. Con la deliberazione VIS 104/2011, l'Autorità ha quindi contestato ad AGSM Distribuzione di aver fornito, in occasione della raccolta dati di cui sopra, informazioni non veritiere in violazione dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
 86. Con riferimento al c.d. “sconto dipendenti”, l'Autorità, con deliberazione VIS 104/11, ha altresì contestato all' esercente la violazione dell'art. 3, comma 1, del TIT, a norma del quale *“le tariffe per i servizi di cui al comma 2.1. [tra le quali, distribuzione di energia elettrica] (...) sono applicate dall' esercente in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti appartenenti alla medesima tipologia contrattuale”*. Ed infatti dal doc. 1.1/B acquisito nel corso dell'ispezione risulta che *“lo sconto ai dipendenti è erogato solo a forniture in maggior tutela e non viene applicato a contratti sul mercato libero”*.

Sulle tariffe di distribuzione per connessioni temporanee

87. La deliberazione ARG/elt 67/10 – entrata in vigore in data 14 maggio 2010 – prevede all'art. 3, comma 1, che, fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, in sostituzione dei corrispettivi di cui all'art. 19 bis comma 1 del TIC [allegato B alla deliberazione 348/07] si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 8, lettera a), del TIC e un corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del medesimo TIC.
88. Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva (punto 4.3 *check list*, parte II) è risultato che AGSM Distribuzione non ha applicato, almeno per 114 connessioni temporanee rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 67/10, i corrispettivi posti in quota fissa dalla stessa disposizione fino al 31 dicembre 2012 (in sostituzione dei più alti corrispettivi previsti dal TIC) ed ha effettuato il relativo conguaglio (alla società di vendita) solo in data 23 maggio 2011, e cioè il giorno precedente all'inizio delle attività ispettive. L'Autorità, con deliberazione VIS 104/11, ha pertanto contestato all' esercente la violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 67/10.

Argomentazioni dell'esercente

Sul c.d. sconto dipendenti

89. Con riferimento alla violazione dell'art. art. 44, del TIT, con nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 18014), l'esercente afferma anzitutto di non aver provveduto ad alcun invio in via definitiva dei dati successivamente rilevatisi non veritieri e a supporto dell'affermazione allega la stampa della schermata relativa alla raccolta dati in oggetto (doc. 8, allegato alla memoria difensiva). AGSM Distribuzione sostiene, poi, che l'Autorità fosse a conoscenza, ben prima della visita ispettiva, della condotta contestata (consistente nella trasmissione di informazioni non veritiere in occasione della raccolta dati 2009 sul c.d. sconto dipendenti, in violazione dell'art. 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95). In questo senso l'esercente richiama e allega alla memoria le proprie email 18 novembre 2010, avente ad oggetto "richiesta di riapertura raccolta dati per rettifica sconto dipendenti" (cfr. doc. 9) e 28 marzo 2011, avente ad oggetto "oneri sostenuti per gli sconti ai dipendenti" (cfr. doc. 10). In particolare, l'esercente sostiene di aver "autonomamente" provveduto a segnalare agli uffici dell'Autorità la presenza di anomalie e di dati non corretti e di aver quindi restituito quanto ricevuto a titolo di integrazione ricavi per sconto dipendenti per l'anno 2009 e afferma, infine, che la propria condotta non avrebbe comportato alcun pregiudizio economico a carico degli utenti e del sistema.
90. Quanto alla contestazione della violazione dell'art. 3, comma 1, del TIT, l'esercente sostiene nella propria memoria difensiva di non aver posto in essere alcun comportamento discriminatorio, in quanto nessuno dei suoi dipendenti e/o ex dipendenti aventi diritto a beneficiare dello sconto ha mai sottoscritto, successivamente al 1 luglio 2007, un contratto di fornitura di energia elettrica sul libero mercato. In considerazione del fatto che la previsione del c.d. sconto dipendenti è precedente alla liberalizzazione dei mercati energetici, essendo contenuta nel CCNL unico del settore elettrico del 1996, l'esercente dubita della possibilità stessa di estendere lo sconto ai clienti del mercato libero ed anzi ritiene necessario un procedimento attraverso il quale l'Autorità "con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (associazioni dei distributori e dei venditori, firmatari degli accordi CCNL)" sciogla il dubbio in questione.

Sulle tariffe di distribuzione per connessioni temporanee

91. L'esercente conferma con la propria memoria di aver applicato tardivamente i corrispettivi di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 67/10 e allega la propria nota 3 novembre 2011 (prot. Autorità 28299) con la quale ha trasmesso all'Autorità – in aderenza all'impegno assunto nel corso della visita ispettiva (punto 4.3 *check list*, parte II – la comunicazione di AGSM Energia S.p.a. di avvenuto conguaglio ai clienti finali.

Valutazione delle argomentazioni dell'esercente

Sul c.d. sconto dipendenti

92. L'affermazione circa la non definitività della trasmissione all'Autorità dei dati sul c.d. sconto dipendenti nell'ambito della relativa raccolta 2009 non corrisponde al vero. L'Autorità ha, infatti, fissato, per AGSM Distribuzione, l'ammontare di integrazione per lo sconto dipendenti relativo all'anno 2009 (deliberazione 6 settembre 2010, ARG/elt 138/10), sulla base dei dati trasmessi e delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di AGSM Verona S.p.a. in data 1 febbraio 2010 (il doc. 8 allegato dall'esercente alla propria memoria, recante la dicitura "invio definitivo non effettuato", è fuorviante, in quanto non dà conto di una trasmissione di dati già effettuata e in via definitiva da AGSM Verona S.p.a.).
93. Parimenti infondata risulta l'argomentazione relativa alla presunta conoscenza da parte dell'Autorità della condotta contestata all'esercente a far data dal 18 novembre 2010. Con l'email di quella data infatti l'esercente riferiva – e peraltro non "autonomamente", come sostenuto nella memoria, ma in risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Autorità 13 gennaio 2010 (prot. 34201) – di aver "verificato i dati contabili presenti nei nostri sistemi informatici", di aver riscontrato "un difetto nelle elaborazioni di estrazione degli importi comunicativi con la raccolta dati" e di dover quindi provvedere a ricalcolare l'importo dell'integrazione riconoscibile per l'anno 2009 ai sensi degli artt. 44, commi 3 e 4 del TIT. L'email allegata dall'esercente si riferiva quindi all'importo dell'integrazione ai ricavi per lo sconto dipendenti e nulla diceva, invece, sulla veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al fatto che lo sconto fosse evidenziato in maniera separata nei documenti di fatturazione, come previsto dalla prima parte del comma 6 dell'art. 44 del TIT.
94. L'affermazione circa la mancanza di pregiudizi economici a carico degli utenti del servizio di distribuzione e a carico del sistema è del tutto apodittica e comunque non rilevante per l'integrazione di un illecito di condotta. La circostanza della restituzione di quanto percepito dall'esercente a titolo di integrazione ricavi per sconto dipendenti per il 2009 – invocata dall'esercente nella propria memoria – può essere apprezzata solo ai fini della quantificazione della sanzione.
95. Quanto alla contestazione della violazione dell'art. 3, comma 1 del TIT, la circostanza che nessuno dei dipendenti e/o ex dipendenti di AGSM Distribuzione aventi diritto a beneficiare dello sconto abbia mai sottoscritto, successivamente al 1° luglio 2007, un contratto di fornitura di energia elettrica sul libero mercato è irrilevante. Ciò che rileva, ai fini dell'integrazione dell'illecito, è invece che le norme aziendali prevedono in via generale – e quindi indipendentemente dal tipo di contratto stipulato dai dipendenti di AGSM Distribuzione – che "lo sconto è correlato a forniture in regime di maggiore tutela e non si applica a contratti sul libero mercato" (così, l'istruzione operativa

IO0091, allegato al doc. 1.1/B acquisito nel corso dell'ispezione). E' evidente infatti che il riconoscimento dello sconto dipendenti solo ai dipendenti clienti del mercato vincolato produce una distorsione nelle scelte di consumo dei propri dipendenti (o ex dipendenti) che, al fine di poter mantenere il beneficio contrattuale dello sconto sui consumi, sono incentivati ad essere serviti nell'ambito della maggior tutela. D'altra parte è la stessa disposizione violata che prevede che le tariffe di distribuzione siano applicate dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti, quindi rendendo anche testualmente infondata l'argomentazione sostenuta dall'esercente. Né peraltro può sussistere il dubbio, che l'esercente sembra sollevare, circa l'applicabilità dello sconto ai clienti del mercato libero, già solo considerando la Relazione A.I.R. al TIT che testualmente afferma che "resta inteso che le modalità di gestione dello sconto energia dovranno risultare non discriminatorie tra i diversi venditori (siano essi il venditore di maggior tutela o venditori del mercato libero)".

Sulle tariffe di distribuzione per connessioni temporanee

96. L'esercente ha ammesso, già nel corso della verifica ispettiva, di non aver applicato, almeno per 114 connessioni temporanee rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 67/10, i corrispettivi previsti dalla stessa disposizione (più bassi di quelli previsti dall'art. 19 bis, comma 1 del TIC). Nel corso del procedimento l'esercente ha confermato di aver proceduto al relativo conguaglio nei confronti della società di vendita in data 23 maggio 2011 e ha, altresì, prodotto la nota 3 novembre 2011 (prot. Autorità 28299), con la quale aveva trasmesso all'Autorità – in aderenza all'impegno assunto nel corso della visita ispettiva (punto 4.3 *check list*, parte II) – la comunicazione di AGSM Energia S.p.a. di avvenuto conguaglio ai clienti finali. Il comportamento tenuto da AGSM Distribuzione successivamente alla violazione può essere apprezzato, ai fini della quantificazione della sanzione.

Quantificazione della sanzione:

97. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
98. Sotto il profilo della *gravità* delle violazioni, occorre rilevare che le disposizioni violate tutelano interessi diversi.

99. In particolare, con riferimento alle violazioni in materia di *unbundling* funzionale: a) gli artt. 2 (comma 1), 8, 12 (comma 1) intendono promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, tra l'altro garantendo la massimizzazione del profitto dell'attività oggetto di separazione funzionale; b) l'art. 12, comma 5, del TIU, garantisce l'attualità del PdA, ossia di uno dei principali strumenti posti a tutela della separazione funzionale; c) l'art. 11, comma 4, del TIU, è posto a tutela dell'indipendenza del GI, ossia del soggetto al quale l'Autorità ha affidato il compito di assicurare la gestione neutrale delle attività oggetto di *unbundling*; d) l'art. 14, del TIU, garantisce che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività oggetto di *unbundling* avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza; e) l'art. 15, del TIU, garantisce la gestione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili e rilevanti per il corretto sviluppo della concorrenza.
100. Con riferimento alla violazione in materia di *unbundling* contabile, l'art. 25, comma 2, del TIU, è volto ad assicurare che la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario avvenga al prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato, in tal modo evitando sussidi incrociati tra attività.
101. Con riferimento alle violazioni in materia tariffaria: a) gli artt. 44, comma 6 e 3, del TIT, garantiscono che lo sconto dipendenti sia gestito nel rispetto del principio di non discriminazione e che gli oneri da questo derivanti siano coperti dalla tariffa di distribuzione solo a condizione che, tra l'altro, lo sconto sia evidenziato in maniera separata nei documenti di fatturazione; b) l'art. 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10 determina, a favore dei soggetti richiedenti connessioni temporanee per le finalità ivi indicate (quali, tra le altre, le connessioni relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste popolari), un contributo per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità e un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi in quota fissa diversi (cioè tendenzialmente inferiori) da quelle previste dal TIC.
102. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* assume rilievo, per le violazioni tariffarie, che la Società abbia provveduto a restituire quanto percepito a titolo di integrazione ricavi per sconto dipendenti per il 2009 e ad effettuare i conguagli derivanti dal ritardo nell'applicazione degli aggiornamenti tariffari di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 67/10.
103. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, con deliberazione 288/2013/S/gas, l'Autorità ha irrogato nei confronti di AGSM Distribuzione una sanzione per una violazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale. Rileva tuttavia che l' esercente abbia documentato con la nota del 18 dicembre 2013 di aver provveduto in data 27 febbraio 2013 all'adozione di un nuovo Statuto sociale con il quale sono state rimosse le criticità rilevate con riferimento alla violazione dell'art. 11, comma 4, lett. b) e d), del TIU. Rileva inoltre che, con la documentazione inviata in data 27 gennaio 2014 la Società abbia

documentato l'adozione di un nuovo "contratto quadro" con il quale sono state superate le criticità rilevate con riferimento alla violazione dell'art. 14 e dell'art. 25, comma 2, del TIU, in quanto: tutti i contratti intercompany vengono formulati a seguito dell'acquisizione di una serie di preventivi richiesti a soggetti terzi al fine di individuare il valore normale della transazione; nei singoli contratti vengono indicati i *driver* per la determinazione del valore della prestazione, così da garantire un agevole confronto con i valori derivanti dai preventivi precedentemente acquisiti.

104. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante realizzato nel 2010 da AGSM Distribuzione S.p.a. nello svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica e gas è di 51.543.241 euro, mentre quello relativo alla sola attività di distribuzione di energia elettrica è di 34.875.953

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di AGSM Distribuzione S.p.a. (ora Megareti S.p.a.), delle disposizioni di cui in motivazione;
2. di irrogare, nei confronti di AGSM Distribuzione S.p.a. (ora Megareti S.p.a.), ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, tre sanzioni amministrative pari ad un importo complessivo di euro 2.831.200 (duemilioniotto-centotrentunomiladuecento), di cui:
 - a) 2.340.000 (duemilione-trecentoquarantamila) euro per la violazione, in materia di *unbundling* funzionale, degli artt. 2, comma 1, 8, 11, comma 4, lett. b) e d), 12, commi 1 e 5, 14, 15, comma 2, del TIU nei termini di cui in motivazione;
 - b) 465.500 (quattrocentosessantacinquemilacinquecento) euro per la violazione, in materia di *unbundling* contabile, dell'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del TIU nei termini di cui in motivazione;
 - c) 25.700 (venticinquemilasettecento) euro per la violazione, in materia tariffaria, dell'art. 3, comma 1, del TIT, art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 e per la violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 67/10, nei termini di cui in motivazione;
3. di ordinare, ad AGSM Distribuzione S.p.a (ora Megareti S.p.a.), di pagare le suddette sanzioni, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine

del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);

5. di ordinare, ad AGSM Distribuzione S.p.a. (ora Megareti S.p.a.), di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AGSM Distribuzione S.p.a. (ora Megareti S.p.a., p.iva 03178060236), avente sede legale in Lungadige Galtarossa, n. 8, 37133 Verona e, mediante PEC, all’indirizzo MEGARETI@PEC.AGSM.IT e di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE